



Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 17/12/2008) 25-02-2009, n. 4547

INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)

Licenziamento

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18355/2005 proposto da:

Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA _____ presso lo studio dell'avvocato _____, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato _____ giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

_____, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA _____ presso lo studio
dell'avvocato _____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____
giusta delega a margine del controricorso;

_____, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA _____ presso lo studio dell'avvocato _____
rappresentati e difesi dall'avvocato _____ giusta delega a
margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 323/2005 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il
31/03/2005 R.G.N. 867/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/12/2008 dal Consigliere
Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l'Avvocato LAGOTETA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per estinzione per cessata materia del contendere, se ricorrono gli estremi, rigetto del ricorso per il controricorrente R..

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 31 marzo 2005, la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto gli appelli proposti dal [redacted] avverso le due sentenze del locale Tribunale del 26 febbraio/19 marzo 2003, che avevano dichiarato inefficaci i licenziamenti intimati a [redacted]

[redacted], a seguito della procedura collettiva di riduzione del personale avviata con comunicazione alle OO.SS. del 24 agosto 2001, in quanto effettuati in violazione delle prescrizioni di cui alla *L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9*, condannando il Consorzio a reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro e a risarcire loro il danno conseguente all'illegittimo licenziamento.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Consorzio agrario, deducendo quattro motivi.

Resiste la [redacted] con proprio controricorso, che ribadisce altresì le eccezioni e le deduzioni svolte in sede di appello incidentale e ritenute assorbite dalla sentenza d'appello.

Resistono al ricorso anche gli altri lavoratori, con proprio separato controricorso.

Alla data dell'udienza avanti a questa Corte del 17 dicembre 2008, il difensore della parte ricorrente ha depositato i verbali di conciliazione della presente controversia tra il Consorzio e quattordici dei quindici lavoratori controricorrenti (con esclusione di [redacted]), ed ha pertanto chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere nei confronti di questi ultimi, con compensazione delle relative spese.

Motivi della decisione

1 - Col primo motivo, il Consorzio ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del *R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 212 e 111*, nonché degli art. 208 e 209 in relazione agli artt. 51, 52 e 93 del medesimo [redacted] e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di improponibilità delle domande, in quanto non sottoposte al vaglio della verifica amministrativa del commissario nella procedura di liquidazione coatta amministrativa cui era stato sottoposto il Consorzio.

La Corte aveva affermato che la temporanea improponibilità della domanda del giudice permane solo fino alla formazione dello stato passivo relativamente a debiti anteatti, mentre nel caso in esame lo stato passivo era stato formato già alla data del 30 gennaio 1992 e successivamente il rapporto di lavoro dei ricorrenti era proseguito, per cui i loro rapporti andavano riferiti all'esercizio provvisorio dell'attività da parte degli organi della liquidazione.

Il ricorrente denuncia l'erroneità di tale valutazione che aveva fatto della formazione dello stato passivo uno spartiacque ai fini della dedotta improponibilità delle domande, quando invece ogni credito deve passare per il previo accertamento del passivo secondo i principi di cui alla *L. Fall., artt. 51 e 93, e segg.*

2 - Col secondo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione del [redacted] *16 marzo 1942, n. 267, artt. 24, 52 e 93 e segg.*, e il vizio di motivazione, per non avere la Corte ritenuto la competenza del Tribunale fallimentare anziché quella del giudice del lavoro, aderendo ad un indirizzo minoritario e risalente della giurisprudenza di questa Corte, dato che oltre alla reintegrazione era chiesto ed era stato ottenuto il risarcimento danni nella misura della retribuzione globale di fatto.

3 - Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli *artt. 102 e 354 c.p.c.*, e il vizio di motivazione per la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti dei controinteressati, vale a dire dei lavoratori non licenziati ma che l'accoglimento delle domande esponeva al successivo licenziamento, intimato ai sensi della *L. n. 223 del 1991, art. 17*. 4 - Col quarto motivo di ricorso, il Consorzio deduce la violazione e la falsa applicazione della *L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 5* e il vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto che il ricorrente era venuto clamorosamente meno agli obblighi imposti dalla *L. n. 223, art. 4, comma 9*. In proposito la difesa ricorrente non contesta le affermazioni di

principio dei giudici d'appello in ordine alla inefficacia del licenziamento nel caso di mancata comunicazione ai soggetti indicati dalla legge medesima delle modalità applicative dei criteri di scelta del personale da licenziare collettivamente, ma censura l'applicazione che di essi è stata fatta nel caso concreto, anche attraverso una erronea interpretazione della nozione legale del criterio delle esigenze aziendali.

Il Consorzio ricorrente conclude pertanto chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.

A seguito delle conciliazioni raggiunte in data 22 maggio 2006 tra il
s.c.a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa ed esercizio provvisorio
e i controricorrenti
e , con la pattuizione altresì della compensazione delle spese del presente giudizio,
va dichiarata cessata tra le parti indicate la materia del contendere, con compensazione delle
spese.

Quanto al ricorso proposto nei confronti di , esso è infondato.

Conviene anzitutto esaminare congiuntamente i primi due motivi dello stesso.

In proposito, va qui ribadito l'indirizzo dei giudici di legittimità, secondo il quale, in caso di sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come nel caso di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera (in luogo della vis attrattiva del foro fallimentare) la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura concorsuale, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale fallimentare (cfr., tra le più recenti, Cass. sez. lav. 23 luglio 2004, 1 giugno 2005 n. 11674, 11 gennaio 2007 n. 398 e S.U. 3 ottobre 2006 n. 141).

Alla stregua di tale orientamento non sono sicuramente improponibili le originarie domande di
di impugnazione del licenziamento collettivo (su cui cfr. Cass. 3 marzo 2003 n. 3129) e di condanna del Consorzio in liquidazione coatta amministrativa alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Ma a giudizio di questo collegio la medesima conclusione è riferibile anche alla domanda generica del di condanna del consorzio al conseguente risarcimento dei danni, mediante pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.

Trattasi infatti di domanda consequenziale rispetto alle richieste principali relative alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento collettivo e alla reintegrazione, che nel caso in esame è meramente riproduttiva del contenuto della *L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4*, come modificato dalla *L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1* (e in tali limiti accolta), che tale conseguenza ineluttabilmente vi riconnette.

Sulla base di essa non viene infatti richiesto ai giudici alcun ulteriore accertamento aggiuntivo relativamente al quantum del risarcimento secondo le coordinate di legge, che come tale implichi la necessità di un precedente verifica in via amministrativa secondo le regole della procedura, a necessaria tutela degli altri creditori.

Lo scorporo di tale domanda dalle altre per essere sottoposta alla verifica degli organi della procedura sarebbe pertanto, anche sul piano della ratio legis, del tutto superflua, contribuendo viceversa unicamente ad appesantire ingiustificatamente la durata del processo.

I due motivi esaminati appaiono pertanto infondati, restando assorbite le ulteriori censure con essi rivolte a motivazioni alternative, aggiunte al riguardo dalla Corte Territoriale.

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Ricorre infatti una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'*art. 102 c.p.c.*, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorché la decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, di accertamento o costitutiva), sia di per sé idonea a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica e inscindibile sia in senso sostanziale, sia, alle volte,

in senso solo processuale, del rapporto dedotto in giudizio, nel quale i nessi fra i diversi soggetti e tra questi e l'oggetto comune, costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia la partecipazione di tutti i suoi titolari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. 10 marzo 2008 n. 6381 e 7 marzo 2006 n. 4890).

Nel caso in esame, viceversa la pronuncia nei soli confronti del lavoratore licenziato è perfettamente idonea a produrre in capo a questi gli effetti cui è mirata, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei lavoratori non licenziati, i quali, in relazione alla possibilità di essere essi i destinatari del successivo licenziamento collettivo, vantavano un interesse di mero fatto al rigetto delle domande del (e degli altri litisconsorzi) che avrebbero potuto far valere in giudizio con un intervento adesivo ai sensi dell'art. 105 c.p.c., comma 2.

Nè la situazione di questi ultimi muta per effetto della disposizione di cui alla L. n. 223, art. 17, la quale autorizza il datore di lavoro, in caso di reintegrazione dei lavoratori licenziati ai sensi dell'art. 18 S.L., a procedere al licenziamento di altrettanti dipendenti, nel rispetto dei criteri di scelta adottati, ma senza esperire una nuova procedura di mobilità. I lavoratori in questione non diventano infatti, anche alla stregua di tale norma, titolari di situazioni soggettive intrinsecamente connesse a quelle dei lavoratori licenziati e con esse componenti di un insieme unitario, ma restano unicamente portatori di interessi di mero fatto contrapposti a quelli di questi ultimi, per la eventualità che il nuovo licenziamento li possa riguardare.

Infine, è infondato anche il quarto motivo di ricorso.

In proposito, la Corte Territoriale ha ritenuto che il Consorzio non abbia correttamente adempiuto all'obbligo della "puntuale indicazione" per iscritto all'URLMO competente, alla Commissione regionale per l'impiego e ai sindacati "delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta" del personale da porre in mobilità, prescritto dal combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12 e art. 5, comma 3, a pena di inefficacia del licenziamento collettivo medesimo.

Dopo aver rilevato che la società aveva optato per l'applicazione dei criteri legali di scelta (carichi di famiglia, anzianità e esigenze tecnico produttive ed organizzative) ed avere valutato la piena intelligibilità nella indicazione dei primi due, coi relativi punteggi, la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto che la comunicazione relativa ai punteggi attribuiti viceversa sulla base del terzo criterio non fornisse adeguata spiegazione delle relative modalità applicative, in particolare quanto alle nozioni di mansioni fungibili, parzialmente fungibili o necessarie, utilizzate per differenziare i punteggi, anche all'interno della categoria delle mansioni fungibili, così pervenendo ad un risultato di non intelligibilità complessiva delle ragioni della scelta alla stregua dei criteri legali.

Tale valutazione è censurata dalla difesa ricorrente, la quale sostiene la piena correttezza del proprio operato, di esplicitazione "con sufficiente adeguatezza" - come dovrebbe ritenersi richiesto dalla legge in una interpretazione razionale del dato normativo - dei "criteri adottati e delle loro modalità applicative".

La censura appare rivolta sostanzialmente alla motivazione della sentenza e in tale contesto diretta in realtà a sovrapporre alle valutazioni dei giudici di merito, fondate sul materiale probatorio raccolto, proprie diverse valutazioni, in quanto ritenute maggiormente corrette.

Non è infatti dato rilevare dalla sentenza impugnata l'adozione di una interpretazione della norma di legge, che impone la comunicazione puntuale delle modalità applicative dei criteri di scelta del personale da licenziare, irragionevole o scorretta, col porre a carico dell'impresa oneri impossibili e comunque contrastanti con la necessaria elasticità della nozione di esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Viceversa la Corte, una volta accertata la scelta da parte del Consorzio di punteggi da attribuire ad ogni lavoratore sulla base dei criteri legali, ha rilevato che quelli relativi al criterio delle esigenze aziendali non sono stati esplicitati se non con riferimento a formule delle quali non è stato spiegato il significato.

Trattasi pertanto unicamente di una valutazione di merito, che non ha coinvolto il tema della maggiore o minore elasticità della nozione relativa al criterio considerato e che, come tale, è riservata ai giudici di merito, ove appaia condotta, come è nel caso in esame, senza vizi logici evidenti.

Il motivo in esame, in quanto risultante sostanzialmente diretto a proporre una diversa valutazione di merito del comportamento del Consorzio, non appare pertanto meritevole di

considerazione in questa sede di legittimità.

Concludendo, sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso nei confronti di , avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro qui impugnata va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle relative spese di giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia di contendere tra il e e , compensando tra le parti le spese di questo giudizio;

rigetta il ricorso proposto nei confronti di , e condanna il consorzio ricorrente a rimborsare al le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 20,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., per onorari.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati